

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(1486):

PRESIDENTE	Pag. 311 e <i>passim</i>
ALBANESE	318 e <i>passim</i>
BARRA, <i>relatore</i>	311 e <i>passim</i>
DE FALCO	315, 323, 324
DE LEONI	324
FERRONI	314 e <i>passim</i>
GUANTI	316, 320
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	313 e <i>passim</i>
MENCHINELLI	314, 322
ORLANDI	318
OSSICINI	324, 325
PAUSELLI	318
PERRINO	322, 324
PINTO	316 e <i>passim</i>
SENESE	315 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albanese, Argiroffi, Barra, Caroli, Colella, De Falco, De Leoni, Ferroni, Guanti, Manenti, Menchinelli,

Orlandi, Ossicini, Pauselli, Perrino, Pinto, Senese, Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.

COLELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(1486)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive ».

Comunico che il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta della Commissione di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

BARRA, relatore. Il disegno di legge n. 1486 abroga e sostituisce la legge 23 di-

cembre 1950, n. 1055 « Tutela sanitaria delle attività sportive » e costituisce un decisivo adeguamento di una legge superata dall'attuale realtà dei problemi sportivi, nei suoi riflessi sanitari.

In concreto, la nuova normativa è caratterizzata:

a) dall'estensione della tutela sanitaria a tutti coloro che praticano l'attività sportiva, abolendosi quindi la differenziazione tra attività sportiva professionale, attività dilettantistica con retribuzione, attività dilettantistica vera e propria, contenuta nell'articolo 3 della legge 1055;

b) vieta l'uso di sostanze dirette ad alterare artificialmente il rendimento fisico, normale dell'atleta, e che possono essere nocive alla sua salute, prevedendo sanzioni, indipendentemente da quelle sportive, per prevenire e colpire l'uso del drogaggio operato dall'atleta, sanzioni estese anche a coloro che comunque concorrono nell'indicato illecito, identificato come reato perseguibile di ufficio;

c) autorizza il CONI alla istituzione in ogni provincia di « Centri di medicina dello sport » con il concorso di Enti pubblici o privati, secondo norme a determinarsi in via delegata, con facoltà da parte del Ministero della sanità di concedere contributi per la istituzione ed il funzionamento nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 8 del disegno di legge.

Sui principi ispiratori, e sulla necessità di adeguamento della legge del 1950 non può che convenirsi e conseguentemente va espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.

Pur tuttavia è opportuno fare alcune considerazioni.

La nuova normativa abolisce il limite fissato dalla legge n. 1055 che prescrive il compimento del quindicesimo anno di età per l'accesso alle gare agonistiche.

È presumibile che il dilatarsi dell'attività sportiva induca i Ministeri delegati ad abbassare anche al di sotto del quattordicesimo anno la possibilità di accesso alle gare sportive.

In tal caso verrà a determinarsi una peculiare situazione ai fini della concreta efficacia delle norme penali preventive e repressive del *doping* nei confronti dell'atleta, stante l'invalidabile principio di « non punibilità » del minore degli anni 14 (art. 97 C.P.).

Pertanto, ove non si ritenesse opportuno riprodurre la norma di cui all'articolo 4, sia pure abbassando il limite di età al compimento del quattordicesimo anno di età, si rende necessario, a giudizio del relatore, scoraggiare l'uso del *doping*, estendendo l'aggravante della pena, comminata al 2° comma del citato articolo 4, nei confronti di coloro che concorrono o determinano il reato il cui soggetto attivo o passivo sia il minore.

Ciò anche per la considerazione che il drogaggio difficilmente può essere praticato dai giovanissimi senza la partecipazione degli adulti.

Pertanto sotto tale angolazione ed a tal fine si propone, in via subordinata, il seguente emendamento aggiuntivo al 2° comma: « La multa è altresì triplicata nei confronti di coloro che concorrono nel reato ove il fatto si sia verificato nei confronti di minore degli anni 18 ».

Prevedendo il disegno di legge la comminatoria della multa, la condanna sarà irrogata per decreto ai sensi dell'articolo 506 del C.P. che appunto contempla la facoltà del pretore nei procedimenti perseguibili di ufficio e per i quali è inflitta la sola multa od ammenda, di provvedere senza dibattimento, sulla base degli atti ed investigazioni onde la necessità di meglio definire sotto il profilo tecnico formale il comma 9 dell'articolo 3 che si propone di modificare nel seguente nuovo testo: « Il medico provinciale, ricevuta la istanza di revisione di analisi, provvede ad inoltrare subito all'Istituto superiore di sanità competente per la revisione, il verbale di prelievo ed il campione depositato presso il laboratorio che ha eseguito l'analisi. L'Istituto superiore di sanità provvede entro il termine massimo di due mesi ».

In conformità del parere della Commissione finanze e tesoro l'articolo 8, che prevede la copertura della spesa, va emendato fissandosi la decorrenza del provvedimento all'anno finanziario 1971.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

P R E S I D E N T E . L'emendamento che lei propone all'articolo 4, senatore Barra, mi sembra superfluo, perchè io credo che per analogia con quanto è già detto nello stesso articolo 4 l'applicazione della pena triplicata venga estesa nei confronti di coloro che concorrono nel reato il cui soggetto attivo o passivo sia il minore.

B A R R A , *relatore*. L'articolo 4 dice: « Ove il fatto sia compiuto dai dirigenti delle società o delle organizzazioni sportive, dagli allenatori o dai commissari tecnici, la multa è triplicata, ». Ora, siccome il minore degli anni 14 non è comunque imputabile, il mio emendamento propone di comminare la stessa aggravante della pena nei confronti di tutti coloro che praticamente concorrono nel reato.

Ciò anche al fine di scoraggiare l'uso del *doping* e di superare la preoccupazione che si vari una norma nei confronti dei minori sostanzialmente non applicabile.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ritiene il senatore Barra che il concetto enunciato col suo emendamento possa essere implicito?

B A R R A , *relatore*. Non lo ritengo, perchè il minore degli anni 14 non è punibile. L'aggravante della triplicazione della pena è prevista nella sola ipotesi che si tratti di dirigenti sportivi; comminare la stessa pena nei confronti di coloro che praticamente concorrono nel reato, cioè forniscono la droga o cose del genere, mi sembra giusto e non credo che sul piano penale possiamo estendere l'aggravante della pena, se non vi è una norma che lo preveda espressamente.

P R E S I D E N T E . La norma che il senatore Barra propone di introdurre è nuova, perchè non si parla soltanto di coloro che partecipano al reato, ma anche di quelli che sono gli autori diretti del reato stesso.

B A R R A , *relatore*. L'emendamento, in ogni caso, non sarebbe superfluo; tutto al più avrebbe un valore interpretativo.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non è che io non sia d'accordo nella sostanza; soltanto non vorrei che il concetto fosse già implicito.

B A R R A , *relatore*. Supponga che io, che non sono un dirigente sportivo, mi presenti nel campo sportivo e fornisca la droga ad un atleta, concorrendo quindi nel reato. In tal caso non rientrerei nell'ipotesi dell'aggravante prevista all'articolo 4.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sarebbe allora uno spacciatore di droga e come tale rientrerebbe in un'altra sanzione.

B A R R A , *relatore*. L'articolo 3, nel secondo comma, espressamente dice: « È vietato a chiunque di somministrare agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le energie naturali degli atleti stessi ».

All'articolo 4, poi, si prevede l'aggravante della pena per i dirigenti sportivi; ma se io somministro al minore le sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, non posso essere soggetto alla stessa aggravante in quanto non sono un dirigente sportivo. Siccome il minore degli anni 14 non è punibile, il mio emendamento rappresenta una forma indiretta per scoraggiare colui che concorre nel reato il cui soggetto attivo o passivo sia il minore.

P R E S I D E N T E . Il suo emendamento recita: « a multa è altresì triplicata... »; sicchè è già prevista la multa...

B A R R A , *relatore*. Ma non l'aggravante!

P R E S I D E N T E . Ma se la multa è già prevista e poi si dice « ove il fatto sia compiuto dai dirigenti... la multa è triplicata », ecco allora che l'aggravante è già collegata alla qualifica dei soggetti.

B A R R A , *relatore*. L'articolo 4 prevede tre sanzioni: una multa da lire 30.000 a lire 500.000 per gli atleti che contravvengono

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3; una multa da lire 50.000 a lire 1.000.000.000 nei confronti di coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3; una multa triplicata nei soli confronti dei dirigenti sportivi, degli allenatori o dei commissari tecnici. Io estenderei l'aggravante a tutti coloro che comunque concorrono nel reato, tenuto conto che l'articolo 3 stabilisce che è vietato a chiunque di somministrare al di fuori o nel campo sportivo la droga agli atleti.

L A P E N N A, sottosegretario di Stato per la sanità. La pena, quindi è prevista per tutti.

B A R R A, relatore. Ma non l'aggravante.

L A P E N N A, sottosegretario di Stato per la sanità. L'aggravante è prevista nei confronti di coloro che sono gli organizzatori e quindi i responsabili.

M E N C H I N E L L I. Mancando una precisazione, l'aggravante della pena sarà applicata soltanto nei confronti dei dirigenti sportivi, degli allenatori o dei commissari tecnici; mentre il senatore Barra chiede che l'aggravante venga estesa a tutti coloro che comunque concorrono nel reato.

F E R R O N I. Se i colleghi mi consentono vorrei fare una osservazione riguardante il terzo comma dell'articolo 3 dove è detto: « A tal fine possono altresì controllare gli abiti e l'equipaggiamento degli atleti e delle altre persone che si trovino negli spazi suindicati ».

Non so se i colleghi si rendano perfettamente conto di che cosa possa significare questa norma; personalmente ritengo che essa possa portare a conseguenze estremamente gravi.

Infatti, in questo modo si potranno perquisire, per accertare se portano droga addosso, perfino dei ragazzi, mentre si può raggiungere lo stesso scopo con i controlli biologici prima e dopo la gara. Questa della perquisizione, ripeto, è una violazione dei di-

ritti della persona umana, una umiliazione inconcepibile.

Nel testo del provvedimento si parla di medico provinciale e di ufficiali sanitari, ma se io mi trovassi nei loro panni, mi rifiuterei di compiere un atto di questo genere; a che cosa serve lo statuto dei lavoratori se non ad eliminare simili umiliazioni?

Per tutti questi motivi ritengo sia necessario sopprimere questo capoverso.

P R E S I D E N T E. Vorrei far presente ai colleghi che si tratta di una norma che si applica solamente in uno spazio limitato e circoscritto.

F E R R O N I. Personalmente non credo che questa limitazione di spazio abbia una grande importanza; la perquisizione è una umiliazione di per sè inconcepibile; c'è, ripeto, il controllo biologico che può essere effettuato prima e dopo la gara.

B A R R A, relatore. Riconosco che la norma è forse eccessivamente rigida, e considerando che ai funzionari cui si riferisce l'articolo della legge è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ritengo che...

M E N C H I N E L L I. Per la perquisizione ci vuole il permesso del magistrato!

B A R R A, relatore. Allora, se vogliamo affermare questo principio, bisogna sopprimere tutto il comma!

F E R R O N I. Io sono favorevole alla soppressione del comma; altrimenti si potrebbe porre il vincolo del giuramento dell'atleta.

P R E S I D E N T E. L'articolo della legge parla di controllo di « abiti ed equipaggiamento »; non sono quindi escluse le persone?

F E R R O N I. Mi sembra che questa interpretazione sia da escludere: un controllo degli abiti non significa altro che una perquisizione.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che il disegno di legge è stato predisposto e studiato con le diverse federazioni sportive; per questo penso che si possa ritenere che la norma di cui stiamo discutendo, o comunque una richiesta in tal senso, sia venuta dalle federazioni stesse, proprio per arrivare ad un controllo che sia il più penetrante ed approfondito possibile.

F E R R O N I . Questo controllo è tanto penetrante che, a mio giudizio, non è accettabile!

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Se si vuole stroncare l'uso della droga, sia sul piano civile che su quello sportivo, è necessario porre queste organizzazioni sportive nelle migliori condizioni per compiere i necessari accertamenti. Questi accertamenti non possono consistere, a mio avviso, solo nei prelievi prima e dopo la gara, perchè questo è solo un controllo tendente ad accertare l'avvenuto uso, mentre noi dobbiamo prevenire, impedire che si possano introdurre anche piccole quantità di droga negli impianti sportivi.

Il problema è di vedere in che modo si può fare questo; il giuramento degli atleti comunque mi sembra sia da escludere. In sostanza però mi sembra che questa norma, essendo stata studiata con le organizzazioni sportive, potrà avere certamente dei risultati pratici positivi.

D E F A L C O . Francamente non mi meraviglio che le federazioni sportive abbiano proposto questo metodo; conosco la mentalità burocratica di alcune federazioni; a mio parere, comunque, questa della perquisizione è una misura di estrema gravità e veramente degradante. Una intera squadra potrà essere perquisita prima e dopo la partita; è una cosa veramente inconcepibile!

A mio giudizio, per scoraggiare l'uso di queste sostanze è sufficiente il prelievo prima e dopo la gara; oggi il prelievo viene fatto per sorteggio ed è un mezzo che ritengo efficace, perchè può colpire chiunque, men-

tre una pastiglia è sempre facilmente occultabile e nessuna perquisizione, salvo casi eccezionali, potrà scoprirla.

La perquisizione non deve venire usata in nessun caso; altrimenti, dato che non c'è alcuna differenza tra il drogarsi per vizio o in vista di una gara sportiva, si potrebbe arrivare a perquisire per ipotesi tutti i clienti di una sala da ballo, e, in definitiva, tutta la popolazione.

S E N E S E . Vorrei far presente che delle sanzioni sportive già esistono; può darsi che queste non siano più sufficienti a controllare il fenomeno, è però importante che questi controlli rimangano affidati alle federazioni sportive. Mi sembra strano che un medico provinciale o chiunque altro, al di fuori di un certo ambiente, possa esplicitare delle mansioni così delicate come questi accertamenti; noi possiamo aggiungere alle sanzioni sportive inflitte dalle federazioni anche delle sanzioni penali, però il controllo deve rimanere nell'ambito delle autorità sportive e non può essere affidato ad estranei.

F E R R O N I . Il fatto che questa legge sia stata predisposta d'accordo con le organizzazioni sportive, non toglie nulla al concetto da me esposto. Qualunque tipo di controllo e di cautela va bene, ma non possiamo ammettere l'umiliazione, la vessazione della perquisizione personale, perchè di questo si tratta; dei giocatori possono essere perquisiti prima della gara nonostante che abbiano dichiarato di non fare uso di quelle sostanze e nonostante sappiano di poter essere sottoposti a controllo biologico; quando mai succede una cosa simile? È una prevaricazione morale inconcepibile in un Paese libero; è una questione di principio. La perquisizione è ammissibile solo se esiste un sospetto ben determinato di reato di ben altra natura e comunque per ordine della Magistratura.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anzitutto io non credo che tutti gli atleti che si trovano nei recinti riservati agli impianti sportivi debbano subire la perquisizione. Qui si dice « possono », ossia

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

si tratta di una facoltà degli organizzatori di controllare anche gli abiti e gli equipaggiamenti degli atleti, al fine di accertare se qualcuno ha introdotto negli spazi riservati alle gare sostanze idonee al drogaggio.

Praticamente, si vorrebbe dare agli organizzatori, e quindi agli incaricati del CONI, ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, la facoltà di un intervento immediato, senza ricorrere alla Magistratura, nei casi in cui esista il sospetto e nei limiti, naturalmente, delle concrete possibilità di accertamento. Adesso è chiaro che noi stiamo allargando il discorso arrivando a configurare quasi per tutti l'obbligo di essere perquisiti, ma non è questo lo spirito della norma. Si tratta, ripeto, di una semplice facoltà.

P I N T O . Mi permetto, innanzitutto, di esprimere le mie riserve circa il modo di amministrare la cosiddetta giustizia sportiva da parte delle federazioni, perchè tutti sappiamo con quanta approssimazione e con quanta partigianeria alle volte viene esercitata questa funzione.

Nel caso specifico, comunque, sono contrario alla norma per due motivi; in primo luogo perchè la perquisizione è una offesa alla persona umana (peraltro, qui si tratterebbe di ragazzi di 14-15 anni e pensate alla mortificazione che essi dovrebbero subire), in secondo luogo, perchè è una offesa allo sport, che dovrebbe essere una delle espressioni più nobili...

P R E S I D E N T E . Ma in questo caso è un rispetto allo sport!

P I N T O . Noi dobbiamo colpire quelli che non rispettano lo sport, decuplicando magari la pena; ma non per questo possiamo porre sullo stesso piano anche quei giovani che praticano lo sport solo per divertimento. Per queste considerazioni sono nettamente contrario alla norma.

G U A N T I . Il rilievo fatto dal senatore Ferroni a proposito di questo problema era necessario, perchè la norma è in contrasto con la morale e con i principi del nostro diritto. Il magistrato ricorre alla perquisizione

quando ha indizi certi e in tal caso il provvedimento è giustificato; ma la perquisizione generalizzata è un atto autoritario, contro ogni principio morale e giuridico-costituzionale.

P R E S I D E N T E . A questo punto, credo che sia il caso di concludere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità.

L'esercizio di tale tutela viene demandato al Comitato olimpico nazionale italiano, sotto le direttive e la vigilanza del Ministero della sanità.

(È approvato).

Art. 2.

La tutela sanitaria si esplica nell'accertamento, mediante visite mediche di selezione e controlli periodici, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive, che richiedono elevato e protratto dispendio energetico, o che presentano pericolosità di esercizio in se stesse o per particolari condizioni di ambiente.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, viene stabilito l'elenco delle attività sottoposte al controllo sanitario di cui al primo comma.

L'elenco deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è sottoposto a periodici aggiornamenti.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio del controllo per le attività

comprese nel predetto elenco, anche con riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonchè a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni dei regolamenti di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000.

La vigilanza per l'applicazione dei regolamenti sanitari emanati per le attività sportive ai sensi del presente articolo è affidata all'autorità sanitaria o al personale appositamente incaricato dal Comitato olimpico nazionale italiano, previo nulla osta del Ministero della sanità.

(È approvato).

Art. 3.

È vietato agli atleti che partecipano a competizioni sportive l'impiego, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, delle sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate con il decreto di cui al successivo articolo 5.

È vietato a chiunque di somministrare agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le energie naturali degli atleti medesimi.

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dal Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi del precedente articolo 2, possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti e sostanze in possesso degli atleti o di chiunque si trovi negli spazi destinati alle gare, agli atleti ed al personale addetto alle gare. A tal fine possono altresì controllare gli abiti e l'equipaggiamento degli atleti e delle altre persone che si trovino negli spazi suindicati.

Gli atleti che, prima della gara, rifiutino di sottoporsi ai prelievi di cui al precedente

comma, sono esclusi dalla gara medesima, oltre l'applicazione delle pene di cui al terzo comma dell'articolo 4.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al precedente terzo comma, le persone suindicate sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità.

Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla Federazione sportiva competente.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di due mesi.

L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui hanno inizio le operazioni di revisione, assegnando un termine non inferiore a giorni cinque. L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da consulenti tecnici.

In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia alla autorità giudiziaria.

Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

PAUSELLI. Nel terzo comma, là dove si dice « possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti e sostanze in possesso... » proporrei di aggiungere: « in presenza del medico provinciale ».

FERRONI. L'osservazione del senatore Pauselli è giusta, però non bisogna esagerare. Questo controllo è estremamente difficile e io non mi attarderò adesso a dire dove e come si possono nascondere sostanze destinate al *doping*. Può verificarsi, tuttavia, il caso della bottiglia che viene scambiata, per cui può avvenire che un centro-attacco risulti in stato di gravidanza. Peraltro, non si può pretendere che una donna sportiva o un uomo rilasci questi reperti biologici in presenza di una persona; sarà il regolamento a stabilire le modalità dell'operazione.

PRESIDENTE. La questione della presenza è superata, perchè l'intervento deve essere effettuato soltanto da persone qualificate.

ALBANESE. Io penso che valga non il controllo fatto prima della gara, ma il controllo fatto dopo.

FERRONI. Allora basta preparare delle bottigliette che abbiano il bollo della Sanità per quel giorno e il problema è risolto.

PRESIDENTE. A questo punto ricordo che è stato presentato dal senatore Ferroni un emendamento, tendente a sopprimere nel terzo comma le parole: « A tal fine possono altresì controllare gli abiti e l'equipaggiamento degli atleti e delle altre persone che si trovino negli spazi suindicati ».

FERRONI. Insisto sull'emendamento, precisando che non posso ammettere per ragioni di principio questa forma di vessazione. Vi è da fare, tuttavia, una distinzione, che potrebbe costituire oggetto di esame: da un lato gli atleti e dall'altro il personale addetto ai servizi, cioè massaggiatori, eccetera.

Io sono del parere che nessuno debba essere perquisito e in questo senso mantengo il mio emendamento soppressivo; auspico, tuttavia, che nel regolamento vengano previste sanzioni più severe per quel personale fiduciario che, stando accanto agli atleti, somministrasse loro eventualmente sostanze nocive.

BARRA, *relatore*. Quello che lei giustamente chiede, cioè l'aggravante per coloro che comunque partecipano al reato, è già previsto nel mio emendamento all'articolo 4. Rinviare la materia delle sanzioni penali in sede di regolamentazione non è possibile.

LAPENNA, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Io non mi oppongo alla soppressione proposta dal senatore Ferroni, ma faccio osservare che con la norma di cui all'articolo 3 si intendeva mettere le organizzazioni sportive nelle migliori condizioni per reprimere il fenomeno del drogaggio.

ORLANDI. La perquisizione è la cosa più umiliante che si possa prevedere, specialmente quando si tratta di ragazzi. Se i ragazzi debbono subire questa umiliazione, non mancherebbero di restarne scolvolti; direi che ad un certo momento potrebbe nascere persino la volontà da parte dei ragazzi stessi di violare la legge per semplice dispetto facendo in modo di non essere scoperti.

FERRONI. Senza contare che viene distrutto quel senso morale del giovane che abbiamo il dovere di difendere.

PRESIDENTE. Per la verità — ripeto — qui si parla di abiti e di equipaggiamento, non di perquisizione personale.

Comunque, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Ferroni, tendente a sopprimere, nel terzo comma dell'articolo 3, le parole: « A tal fine possono altresì controllare gli abiti e l'equipaggiamento degli atleti e delle altre persone che si trovino negli spazi suindicati ».

(È approvato).

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

BARRA, *relatore*. Ritengo che al quarto comma sia più esatto fare riferimento al primo anziché al terzo comma dell'articolo 4 e pertanto propongo di modificare le parole « oltre l'applicazione di cui al terzo comma dell'articolo 4 » con le altre « oltre l'applicazione delle pene di cui al primo comma dell'articolo 4 ».

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato)

PINTO. A proposito del quinto comma, là dove si afferma che le persone suindicate sono equiparate agli ufficiali di polizia giudiziaria, non ho nulla in contrario a che venga considerato ufficiale di polizia giudiziaria il medico provinciale, ma mi sembra strano che si dia la stessa qualifica agli incaricati del CONI, che non sappiamo chi siano e che potrebbero anche avere precedenti penali.

FERRONI. Non condividerei il suo parere, perchè nel quinto comma viene precisato: « Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza... ».

PINTO. Ma l'incaricato del CONI può essere un medico non dico poco onesto, ma poco ligio alle leggi, il quale ad un certo momento diventa ufficiale di polizia giudiziaria a tutti gli effetti.

FERRONI. Sarebbe necessario conoscere la differenza tra ufficiale di polizia giudiziaria e pubblico ufficiale...

BARRA, *relatore*. Vorrei far presente che, se c'è la flagranza, teoricamente qualunque cittadino può denunciare chi fa uso di droga; qui siamo però di fronte ad un caso del tutto particolare. Si effettua un prelievo di un campione che viene inviato al pretore; ora la legge richiede la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria a coloro che effettuano questi prelievi proprio per dare attendibilità giuridica al verbale di prelievo che è poi la base dell'accertamento che sfocerà eventual-

mente nel decreto penale. Se non si dà la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a chi effettua il prelievo, il pretore non può fare nulla, per cui, se volete che l'accertamento probante sia fatto da funzionari sportivi, ai fini del provvedimento penale, non potete non dar loro la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

PINTO. In questo caso si potrebbe dire, per maggiore garanzia, che queste persone devono essere riconosciute dal medico provinciale.

BARRA, *relatore*. Mi sembra che con l'emendamento Ferroni si superi questo problema; le persone che effettuano questi prelievi non possono che essere medici o comunque analisti.

ALBANESE. A mio avviso, l'aver abolito l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3 rende necessaria la soppressione anche del quinto comma « nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma terzo, le persone suindicate sono ufficiali di polizia giudiziaria ». Mi sembra che questo comma potrebbe essere modificato con « i medici provinciali nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al precedente terzo comma sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria ».

FERRONI. Vorrei che mi fosse chiarito che differenza c'è tra la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quella di pubblico ufficiale, perchè i medici provinciali sono già pubblici ufficiali.

BARRA, *relatore*. Il pubblico ufficiale non è qualificato per l'accertamento dei reati; può denunciarli, ma non accertarli; penso che in linea generale sia questa la differenza; al pubblico ufficiale una persona può rifiutarsi di sottoporsi al prelievo, all'ufficiale di polizia giudiziaria no.

Una volta soppressa l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3, possiamo consentire che le persone indicate nel comma stesso, nell'adempimento della funzione del prelievo, siano ufficiali di polizia giudiziaria.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

P I N T O . Un medico provinciale può certamente avere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; mi oppongo però a che questa qualifica sia attribuita ad un dirigente sportivo.

G U A N T I . Sono d'accordo con il collega Albanese per la soppressione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che era giustificata se non avessimo soppresso l'ultima parte del terzo comma; rimane la funzione del prelievo del campione, ma il pretore può chiamare il medico che ha prelevato il campione e legittimarne l'operato. Non mi sembra quindi che sia necessario estendere questo potere a persone che non ci danno sufficiente affidamento.

B A R R A , *relatore*. Si potrebbe specificare al terzo comma « autorizzati dal Ministero della sanità ».

F E R R O N I . Si potrebbe dire: « Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al precedente terzo comma, gli incaricati del Comitato olimpico nazionale dovranno avvalersi della presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria ».

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi ha colpito l'osservazione del senatore Pinto, cioè che noi potremmo attribuire anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad un incaricato del CONI, ad esempio, che abbia dei precedenti penali.

Ora, io credo (e il mio parere potrà essere qui smentito o confermato da coloro che sono inseriti nel mondo dello sport e che hanno un'esperienza personale) che la norma debba essere interpretata in questo senso: i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e gli incaricati del CONI, che siano sanitari. Chi, altrimenti, potrebbe fare un prelievo?

P I N T O . Attualmente lo fa l'arbitro!

A L B A N E S E . Non dimentichiamo che proprio in questa Commissione, allorchè abbiamo parlato di infermieri, di tecnici di laboratorio, abbiamo stabilito che i

prelievi possono essere effettuati anche da coloro che non sono medici.

S E N E S E . I medici sportivi operano nell'ambito delle società e non possono essere utilizzati per effettuare i prelievi contro la società di cui fanno parte.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il quarto comma dell'articolo 2 dispone: « Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo... vengono emanate le norme regolamentari... ». È chiaro che, al momento di predisporre queste norme, il Ministero darà tutte le necessarie garanzie.

P I N T O . Ritiro allora l'osservazione.

A L B A N E S E . Io propongo la soppressione del quinto comma dell'articolo 3.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda tale comma, io credo — anche aderendo all'osservazione del senatore Barra — che, intanto si dispone che le persone adibite a queste funzioni di vigilanza abbiano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in quanto si possa mettere in atto una procedura idonea a sfociare poi nell'accertamento del reato.

P R E S I D E N T E . Il chiarimento dato dal rappresentante del Governo credo che sia determinante. Il senatore Albanese insiste per la soppressione del quinto comma?

A L B A N E S E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Albanese, tendente a sopprimere il quinto comma dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Sul sesto comma dell'articolo 3 credo non vi sia nulla da osservare.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

Passiamo ora ad esaminare il settimo comma dell'articolo 3.

A L B A N E S E . A me sembra che una volta abolita la possibilità di una perquisizione bisogna abolire anche quella parte del settimo comma dove è detto: « a chi è stato trovato in possesso comunque delle predette sostanze ».

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente al collega Albanese che il ritrovamento può avvenire anche in circostanze fortuite al di fuori dell'ipotesi della perquisizione.

B A R R A , relatore. Per quanto riguarda il nono comma ritiro l'emendamento da me precedentemente presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

Gli atleti che contravvengono alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la multa da lire 30.000 a lire 500.000.

Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000. Ove il fatto sia compiuto dai dirigenti delle società o delle organizzazioni sportive, dagli allenatori o dai commissari tecnici, la multa è triplicata.

Qualora gli atleti e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente articolo 3, rifiutino di sottoporsi ai

prelievi disposti ai sensi del terzo comma del citato articolo, sono puniti con le stesse pene indicate nel primo comma del presente articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 4 c'è un emendamento aggiuntivo dello stesso relatore; dopo l'ultima parola del secondo comma dell'articolo 4 aggiungere « la multa è altresì triplicata per coloro che concorrono nel reato ove il fatto si sia verificato nei confronti di minore degli anni 18 ».

P I N T O . Dato che abbiamo soppresso la perquisizione, attraverso quali prove si potrà raggiungere la colpevolezza dei dirigenti? Si parla di esami biologici, dovremo fare i prelievi anche su di loro?

B A R R A , relatore. Le prove possono essere anche di altro genere; ritengo quindi che il testo dell'articolo vada bene.

A L B A N E S E . Mi sembra che risulti basso il minimo stabilito della pena e propongo di modificarlo portando a 50.000 le 30.000 lire fissate al comma primo, e a 100.000 le 50.000 lire fissate al comma secondo.

B A R R A , relatore. Faccio presente al collega che quando la sanzione è eccessivamente gravosa, soprattutto nella prima applicazione, il giudice è portato ad essere indulgente.

P I N T O . Questo è vero, però bisogna tener presente che in questo modo c'è la possibilità che una persona se la cavi con appena 30.000 lire; e per i recidivi?

B A R R A , relatore. Per questo c'è la facoltà di sospensione della pena; in caso di recidivi cessa la sospensione della pena.

P R E S I D E N T E . Metto quindi in votazione l'emendamento aggiuntivo del collega Barra.

(È approvato).

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Albanese a cui si associa il senatore De Leoni.

(È approvato).

A L B A N E S E . Qui si dice: « Qualora gli atleti e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente articolo 3, rifiutino di sottoporsi ai prelievi... ». Ora, quando si parla di prelievi, io penso che ci si riferisca a quelli di campioni biologici, ma mi domando se il presidente di una società sportiva, ad esempio, che si trovi negli spazi indicati nel precedente articolo, debba pure sottoporsi al prelievo. Ritengo di no...

P I N T O . Ritengo che il senatore Albanese abbia ragione, dal momento che le persone che vengono qualificate ufficiali di polizia giudiziaria possono obbligare chiunque a sottoporsi al prelievo.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per la sanità. In effetti il terzo comma dello articolo 4 riguarda gli atleti.

A L B A N E S E . Appunto io ritengo che debba essere emendato, sopprimendo le parole « e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente articolo 3 ».

P I N T O . Penso, peraltro, che chi si rifiuta di sottoporsi al prelievo debba essere punito non con le stesse pene indicate nel primo comma dell'articolo 4, ma con quelle indicate nel secondo comma. È chiaro, infatti, che chi non ha nulla da nascondere non ha alcun motivo per rifiutarsi di sottoporsi al prelievo; ma chi sa di essersi drogato preferirebbe pagare, se la pena fosse minima, piuttosto che sottoporsi al prelievo, e la società non andrebbe incontro a squalifica.

P E R R I N O . Mi permetto di osservare che non sarebbe opportuna la soppressione delle parole « e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente

articolo 3 », in quanto non ci si riferisce soltanto alle persone che si trovano nell'ambito del campo sportivo, ma a quelle che si trovano, ad esempio, negli spogliatoi, vale a dire a contatto con gli atleti.

I prelievi di cui trattasi, peraltro, non riguardano soltanto i campioni biologici ma anche i campioni di alimenti, e può accadere benissimo che una persona, che si trova negli spogliatoi, abbia un panino contenente della droga e lo passi all'atleta.

M E N C H I N E L L I . Quello che lei dice contrasta con quanto abbiamo deliberato in precedenza sopprimendo l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3.

P E R R I N O . All'articolo 3 è stato mantenuto il terzo comma che dice: « I medici provinciali, gli ufficiali sanitari... possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti... ». E questa parte non ha nulla a che vedere con quella che abbiamo soppresso.

Ritengo che l'ultimo comma dell'articolo 4 debba rimanere così com'è, chiarito che ci si riferisce alle persone che si trovano nell'ambito degli spogliatoi.

P R E S I D E N T E . Qui si dice « rifiutino di sottoporsi ai prelievi ». Ora, alle persone estranee all'ambiente sportivo non viene nemmeno richiesto di sottoporsi al prelievo.

P E R R I N O . Ma i prelievi, ripeto, non sono soltanto quelli di campioni biologici, ma anche di alimenti, quindi l'espressione va interpretata in senso generale.

S E N E S E . I prelievi si effettuano dopo la gara.

F E R R O N I . Si effettuano anche prima.

P R E S I D E N T E . L'osservazione del senatore Perrino, se si considera attentamente il terzo comma dell'articolo 3, ha la sua validità, perchè nel citato articolo si

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

dice esattamente: « possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti... ». Quindi, allorchè si parla di prelievi all'articolo 4, dobbiamo riferirci anche ai campioni di alimenti.

D E F A L C O . Bisognerebbe allora aggiungere, tutto al più, la parola « alimenti ».

P R E S I D E N T E . Ma il riferimento è implicito!

B A R R A , relatore. L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede nel caso di rifiuto degli atleti a sottoporsi a prelievi biologici, l'applicazione di una sanzione. Considerando questo e il fatto che abbiamo esclusa la perquisizione, mi sembra che si potrebbe sopprimere al terzo comma dell'articolo 4 le parole: « e le altre persone che si trovano negli spazi indicati nel precedente articolo 3 ». È chiaro che rimane il potere dell'ufficiale di polizia giudiziaria di sequestrare la droga eventualmente rinvenuta.

A L B A N E S E . Che cosa significa « sottoporsi »? A me sembra che si ricada nell'ipotesi della perquisizione.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per la sanità. Non sono d'accordo con il relatore; mi sembra che il testo dell'articolo vada bene. Il quarto comma dell'articolo 3 dice: « agli atleti che, prima della gara, rifiutino di sottoporsi ai prelievi di cui al precedente comma, sono esclusi dalla gara medesima ». Questa è la pena prevista per il rifiuto prima della gara; dopo la gara c'è un'altra sanzione. La perquisizione è esclusa, occorre però che una persona, che si trova nell'ambito dei recinti, non possa rifiutarsi di sottoporsi al prelievo di eventuali alimenti; occorre che ci sia una certa libertà di intervento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, altrimenti l'accertamento diventa sempre più difficile.

D E F A L C O . Vorrei far presente ai colleghi che il terzo comma dell'articolo 3 fa

riferimento a « campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti e sostanze in possesso degli atleti o di chiunque si trovi negli spazi destinati alle gare »; mi sembra quindi chiaro che si parla di campioni di sostanze e cibi, questo è il concetto. È chiaro che non possiamo sottoporre a prelievo fisiologico tutti i presenti, sarebbe assurdo. È bene quindi specificare in questo senso: « Gli atleti che si rifiutino di sottoporsi alle prove fisiologiche e le altre persone che rifiutino di far eseguire i prelievi... ».

B A R R A , relatore. Io lascerei il comma tale e quale, perchè questa specificazione è già compresa nell'articolo 3, dato anche che il prelievo non riguarda soltanto il campione biologico, ma anche il campione di cibo, per esempio il panino che l'atleta ha in tasca. L'articolo 3 del resto precisa altresì che « i medici provinciali possono prelevare, prima o dopo la gara, campioni biologici degli atleti e campioni di alimenti e sostanze in possesso degli atleti o di chiunque si trovi negli spazi destinati alle gare, agli atleti ed al personale addetto alle gare ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Consiglio superiore di sanità, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3 e le modalità tecniche per il prelievo dei campioni.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro della sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.

F E R R O N I . Qui si fa una grande confusione, perchè il Ministro della sanità non può « sentire » il Comitato olimpico na-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

zionale per stabilire le sostanze e le modalità tecniche per il prelievo dei campioni. Si tratta di un problema squisitamente sanitario. Quindi è sufficiente lasciare « sentito il Consiglio superiore di sanità »; e aggiungere invece: « Le modalità per il prelievo dei campioni di cui all'articolo 3 debbono essere fissate sentito il Comitato olimpico nazionale »: le modalità sole, non l'elenco delle sostanze, che è di competenza del Ministero della sanità.

P I N T O . Vorrei sapere dal Governo cosa c'entra il Ministero del turismo.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Si tratta semplicemente di sentirlo; è una questione anche di carattere tecnico.

O S S I C I N I . Io sono in linea di massima d'accordo sul disegno di legge; però stiamo bene attenti: io ho fatto il medico sportivo ed ho visto come vanno le cose in concreto. Il CONI era totalmente autonomo ed aveva una serie di competenze che gli erano attribuite per legge. Non si può non sentirlo. Fra l'altro è discutibile che tutta questa materia debba essere così regolata, perchè lo sport ha delle norme legate a determinate manifestazioni, come le Olimpiadi e così via. I Comitati olimpici sono alle dipendenze del Comitato internazionale delle Olimpiadi che è retto da certe norme e regolamenti che sfuggirebbero a molti controlli. Sono d'accordo sull'*antidoping*, ma togliere competenza al CONI significa metterlo fuori da quelle che sono le leggi internazionali.

Prendo l'occasione da questo argomento per dire che, secondo me, non sarebbe opportuno, anzi sarebbe abbastanza pericoloso, ledere il principio delle autonomie. Il CONI ha una serie di competenze abbastanza autonome che non si possono toccare. Certe sostanze, in taluni casi e in certi sport sono nocive, anche se non sono tossiche e certe sostanze, che potrebbero apparire tossiche, non lo sono in determinate attività agonistiche, a secondo dello sforzo più o meno prolungato a cui è sottoposto l'atleta;

certi farmaci possono diventare tossici o meno e anche il tempo di eliminazione varia moltissimo. Questo lo sa il medico sanitario, ma il CONI può dare dei consigli. Tra l'altro vi sono studi, fatti, ad esempio, in Inghilterra, che sono completamente rivoluzionari sul problema del ricambio, che è differentissimo da individuo a individuo, e che non è cosa astratta; e sul problema dell'accumulo, con una documentazione di grandissimo interesse. Non possiamo quindi togliere alle Federazioni ed al CONI il potere di interferire, per lo meno a livello consultivo, altrimenti roviniamo tutto.

D E L E O N I . Però noi, nel legiferare, ci dobbiamo anche preoccupare di coloro che leggono questa legge, perchè non tutti i cittadini sono competenti di sport o hanno fatto parte di Comitati olimpici. È necessario quindi che gli articoli del provvedimento siano di agevole comprensione. Sarà magari giusto prevedere che il Comitato olimpico debba essere sentito, ma quest'ultimo non potrà essere posto al di sopra del Ministero della sanità quando si tratti di stabilire quali sono le sostanze tossiche.

P E R R I N O . Io ritengo necessario, oltrechè opportuno, sentire il CONI. Non dimentichiamo che a tale organismo fa capo l'Associazione medici sportivi, i quali hanno acquisito nel tempo un'esperienza che può essere utile e illuminante ai fini che ci proponiamo. Non capisco però perchè nel primo comma dell'articolo 5 sia stata inserita la frase: « di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo », perchè sappiamo che il CONI è completamente sganciato da questo Dicastero. Quindi questo « concerto » è pleonastico.

D E F A L C O . Le considerazioni del senatore Ossicini mi hanno fatto sorgere il dubbio che l'accenno fatto al CONI metta in rilievo anche un'altra eventualità: ci sono delle città italiane che sono candidate come sedi di Olimpiadi, per esempio Firenze. Ora, in questo caso, domando innanzi tutto al rappresentante del Governo: poniamo che si tengano Olimpiadi in Italia. La

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

legge deve valere in ogni caso, anche per le Olimpiadi. Può darsi allora che questo fatto di sottoporre all'*antidoping* gli atleti di tutte le Nazioni partecipanti alla competizione contrasti col regolamento internazionale del CONI. Ci possiamo trovare quindi nella condizione che o la legge diventa inapplicabile o non possiamo far svolgere le Olimpiadi, perchè la regolamentazione sportiva internazionale contrasta con la legislazione nazionale. Cioè, mentre io avevo concordato, in linea di massima, con chi aveva sollevato la questione della competenza esclusiva del Ministero della sanità, senza sentire il Ministero del turismo e dello spettacolo, mi pongo adesso il problema di che cosa avvenga in caso di gare internazionali oppure, come ho detto, di Olimpiadi.

S E N E S E . Le Olimpiadi hanno un loro regolamento.

O S S I C I N I . Si sono presentati, per esempio, problemi gravi alle Olimpiadi: a un certo punto si è dovuto accertare se talune atlete fossero veramente donne. Sarebbe stato semplicissimo fare questo accertamento, ma la legislazione di taluni Stati non ammette questa procedura, perchè essa comporterebbe una violazione della libertà personale. Io spero che questa legge non sia in contrasto con i regolamenti del CONI e del CI. Se il rappresentante del Governo mi dà tale garanzia, preannuncio il mio voto favorevole.

F E R R O N I . Ma noi stiamo parlando di qualche cosa che non esiste. Qui si tratta solo dell'accertamento delle sostanze nocive, per il quale ci si deve rimettere solo al Ministero della sanità, e non al CONI.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Io vorrei far rilevare che questa legge, anche se è comunemente chiamata « legge dell'*antidoping* », in effetti ri elabora l'intera materia della tutela sanitaria delle attività sportive, che per la legge 28 dicembre 1950, n. 1055, lo Stato delega e demanda alla Federazione medica sportiva italiana, che è un organo tecnico del CONI

e che in materia ha la migliore esperienza sul piano sanitario e sul piano scientifico.

F E R R O N I . Non esiste un medico sportivo presso il Consiglio superiore di sanità?

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Può darsi che ci sia, ma il problema è un altro.

Lo Stato, che nel 1950 ha ritenuto di dover demandare tutta questa materia all'organo tecnico del CONI, oggi predispone una nuova legislazione, allarga i compiti, facendo capo sempre al CONI; e non vogliamo noi, che dobbiamo stabilire l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 3, tenere in considerazione anche la preziosa esperienza maturata dal CONI stesso?

F E R R O N I . Per la ricerca delle sostanze?

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per tutta questa materia. Vorrei dire, peraltro, che non è inopportuno il concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, perchè è vero che il CONI è un organo autonomo, ma è anche vero che tutta l'attività sportiva italiana, per quanto riguarda, ad esempio, la predisposizione di impianti, fa capo al Ministero del turismo.

B A R R A , *relatore*. Vorrei pregare il senatore Ferroni di valutare questa circostanza: in definitiva, nella nostra prassi amministrativa il parere non è altro che un atto interno di cui si serve la Pubblica Amministrazione per varare il provvedimento. Così com'è articolato il disegno di legge, il parere richiesto al CONI serve e per la determinazione delle sostanze e per le modalità tecniche per il prelievo dei campioni.

Ora, quando lei chiede un parere, non lo chiede mai su una materia specifica, nè può impedire ad un certo punto a chi esprime il parere di sconfinare. Dovendo comunque il CONI pronunciarsi sul decreto che dovrà emettere il Ministero della sanità, io non credo che, così com'è articolata la norma, ci si debba preoccupare, perchè, anche se il

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

27ª SEDUTA (14 marzo 1971)

CONI teoricamente esorbitasse da certe attribuzioni, dovendo tutta la materia essere valutata dal Governo, tale esorbitanza non avrebbe alcuna influenza sul provvedimento che il Governo stesso deve emanare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferroni propone di sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio superiore di sanità, è stabilito l'elenco delle sostanze di cui al precedente articolo 3. Le modalità per il prelievo dei campioni di cui al precedente articolo 3 saranno fissate sentito il Comitato olimpico nazionale ».

F E R R O N I . Insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Ferroni all'articolo 5.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Il Comitato olimpico nazionale italiano istituisce, per mezzo della Federazione medico-sportiva italiana, corsi:

1) per il conseguimento del diploma di medico dell'organizzazione medico-sportiva. A tali corsi saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia;

2) per il conseguimento del diploma di massaggiatore sportivo, autorizzato anche al massaggio terapeutico. A tali corsi saranno ammessi i candidati in possesso del diploma di scuola media di primo grado.

I programmi e l'organizzazione dei corsi devono essere approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

P I N T O . Io toglierei la precisazione che per il conseguimento del diploma di medico dell'organizzazione medico-sportiva i candidati debbono essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

P R E S I D E N T E . In realtà la precisazione è superflua.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione delle parole: « A tali corsi saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia » proposta dal senatore Pinto.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Comitato olimpico nazionale italiano e con il concorso di altri enti pubblici o privati o di chiunque vi abbia interesse, centri di medicina dello sport.

Le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri vengono stabilite con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, dell'interno e del tesoro.

Il Ministero della sanità può concedere contributi per l'istituzione e il funzionamento dei suddetti centri, nonchè per la istituzione dei corsi di cui al precedente articolo 6.

(È approvato).

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1970, è iscritta la somma di lire 50 milioni per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 7.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)27^a SEDUTA (14 marzo 1971)

Qui dobbiamo correggere la data: come si è rilevato, invece di « 1970 », mettere « 1971 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, con l'emendamento testè proposto.

(È approvato).

Art. 9.

I medici in possesso dell'attestato di medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno sostenere l'esame per ottenere il diploma di cui al punto 1) del precedente articolo 6.

I massaggiatori sportivi, in possesso della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno sostenere l'esame per ottenere il diploma di cui al punto 2) del precedente articolo 6.

(È approvato).

Art. 10.

La legge 28 dicembre 1950, n. 1055, è abrogata e sostituita dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere annuo di lire 50 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

B A R R A , *relatore*. Anche qui bisogna rettificare il « 1970 » in « 1971 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11, con l'emendamento già apportato all'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI